COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XC.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 991

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (4785) 992

PRESIDENTE 992

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 992

VENTUROLI 992

VERONESI, *Relatore* 992

Disegno di legge (*Rimessione all'Assemblea*):

Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (3469) . 993

PRESIDENTE 993, 994

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 994

QUINTIERI 993, 994

VENTUROLI 993, 994

VERONESI, *Relatore* 993

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3708);

BIANCHI GERARDO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità della pensione a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1257);

MAGNO ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità delle pensioni agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3310) 994

PRESIDENTE 994, 995, 996, 997, 1001

ALINI 995

BIAGINI 996, 1000

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 997, 1000, 1001

CENGARLE, *Relatore* 994, 995, 997, 1000, 1001

MAZZONI 995, 996, 1000, 1001

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ROSSI PAOLO: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102) 1001

PRESIDENTE 1001

GUERRINI GIORGIO, *Relatore* 1001

MAZZONI 1001

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1002

La seduta comincia alle 18.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando e Storti Bruno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori (4785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori ».

La relazione al disegno di legge è già stata svolta in precedente seduta. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESI, *Relatore*. Vorrei proporre che l'articolo unico del disegno di legge sia integrato con una norma intesa a consentire l'inserimento di un rappresentante del Ministero del lavoro anche nella composizione della commissione per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

Propongo inoltre di aggiungere il seguente articolo:

« All'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è aggiunta dopo la lettera *i*) la lettera *e*) come appresso:

1) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o della massima occupazione.

All'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è aggiunto, dopo il punto 6, il punto 7 come appresso:

7) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato presentato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici. Vorrei ora sapere se medesimo concerto esiste per gli emendamenti proposti dall'onorevole Veronesi.

VERONESI, *Relatore*. L'articolo 2 da me proposto tende a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, che indica la composizione della commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi costruiti dall'INCIS e della commissione regionale di appello per l'assegnazione di detti alloggi.

Nella commissione regionale di appello istituita per questi alloggi manca un rappresentante del Ministero del lavoro e si ritiene equo ovviare a questo inconveniente, anche per porre queste commissioni sullo stesso piano di quelle provinciali della GESCAL, di cui fa parte, appunto, anche un membro designato dal Ministero dei lavori pubblici.

Non vi è dubbio che il bene pubblico va perseguito allo stesso modo in ogni sede e quindi ritengo sia opportuno procedere a questa modifica.

VENTUROLI. Devo ammettere di non essere entusiasta di questo provvedimento, in quanto non fa altro che accentuare la tendenza a rendere sempre più massiccia in tutte le commissioni, a tutti i livelli, la partecipazione dei vari uffici pubblici senza però far nulla per prevedere anche la rappresentanza dei lavoratori. Ritengo perciò che, prima di pensare all'introduzione di nuovi membri, si dovrebbe vedere se l'attuale numero di rappresentanti dei lavoratori è o meno sufficiente e se comunque tale rimarrebbe anche dopo l'aumento del numero totale dei componenti il consiglio in parola.

VERONESI, *Relatore*. Le faccio osservare che con questo provvedimento si tende soltanto ad inserire un rappresentante del Ministero del lavoro, lasciando inalterato tutto il resto? Non sarebbe quindi possibile introdurre in esso una norma di modifica generale.

VENTUROLI. In tal caso non insisto e sciolgo la mia riserva.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al suo testo e invita l'onorevole Veronesi a non insistere sugli emendamenti proposti, per i quali occorrerebbe consultare i dicasteri interessati.

VERONESI, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è sostituito dai seguenti:

« Alle Gestioni speciali sovraintendono i Consigli di amministrazione degli Istituti, integrati da due rappresentanti dei lavoratori, da un rappresentante dei datori di lavoro e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al comma precedente sono designati dalle associazioni sindacali più rappresentative esistenti nella provincia, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro ».

Trattandosi di articolo unico e non essendo proposti emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria (3469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria ».

Prego l'onorevole Veronesi di voler riassumere lo stato del provvedimento.

VERONESI, *Relatore*. Ho già avuto occasione di svolgere la mia relazione in occasione della discussione in sede referente di questo provvedimento, per cui mi limiterò a richiamare oggi soltanto i punti più salienti di essa.

In particolare vorrei far notare che, mentre all'articolo 1 del disegno di legge si parla correttamente di « personale di volo », il titolo fa riferimento alla « gente dell'aria », espressione questa che, in base al codice della navigazione, comprende, oltre al personale di volo, anche quello di terra. Ritengo quindi sia necessario modificare il titolo del disegno di legge ed anche il testo degli articoli, in tutti quei punti in cui si fa riferimento alla gente dell'aria, sostituendo tale dizione con quella, più corretta, di personale di volo, visto che la volontà del legislatore è quella di istituire un ufficio di collocamento in attuazione del disposto dell'articolo 735 del codice della navigazione, ufficio che deve occuparsi del collocamente dei piloti, radiotelegrafisti, motoristi e personale di cabina.

Il rappresentante del Governo aveva promesso di esaminare la cosa e portarci le sue conclusioni, e pertanto dovremo ora pregiudizialmente stabilire se intendiamo occuparci del solo personale di volo o anche di quello di terra.

VENTUROLI. Il nostro gruppo ha già espresso la propria opinione in merito a questa scelta, ed è favorevole a tener conto delle proteste pervenute da tutti i sindacati interessati a proposito della ventilata intenzione di favorire con questo provvedimento soltanto alcune categorie della gente dell'aria (personale di volo), con esclusione di altre.

Siamo quindi favorevoli all'istituzione di un ufficio nazionale di collocamento che si occupi di tutte le categorie della gente dell'aria, compreso il personale di terra (che d'altra parte rientra perfettamente nell'ambito del codice della navigazione). Se si intendesse seguire una via diversa, non crediamo che questo provvedimento potrebbe giungere celermente in porto.

QUINTIERI. Il collega Venturoli dovrebbe tener conto del fatto che il personale di terra è già coperto sufficientemente dal disposto della legge sul collocamento del 1949. Inoltre, questo ufficio nazionale di collocamento avrebbe potuto anche essere istituito in base all'articolo 39 della stessa legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ma invece viene istituito per legge in quanto ciò è specificamente richiesto, per il solo personale di volo, dal codice della navigazione.

D'altra parte, se tale ufficio si dovesse occupare anche del personale di terra, trattandosi di un ufficio nazionale (con sede a Roma e sezione distaccata a Milano), costringerebbe tutto il personale a seguire una trafila eccessivamente complicata, con enormi danni e fastidi.

Non credo quindi sia il caso di prevedere una iattura del genere per questo personale che, d'altra parte, può essere collocato molto più facilmente e comodamente per gli interessati da qualsiasi ufficio provinciale e comunale di collocamento, come ogni altra categoria del settore impiegatizio o operaio.

L'ufficio che si vuole oggi istituire deve quindi essere dedicato completamente ed esclusivamente al personale di volo, che non è oggi in nessun modo tutelato e richiede con la massima urgenza la creazione di tale ufficio, in quanto al momento le richieste di personale non vengono fatte tenendo conto dell'intera massa disponibile, ma soltanto di una parte di essa, mettendo così lavoratori contro lavoratori.

VENTUROLI. Il mio gruppo non è favorevole all'istituzione di un ufficio di collocamento nazionale esclusivamente per il personale di volo. Riconosciamo che si tratta di un settore particolare, di alta specializzazione, ma noi vorremmo l'istituzione di un ufficio di collocamento nazionale, che sia competente per altre categorie che, insieme al personale di volo, sono comprese sotto il nome di « gente dell'aria ».

Ho ricevuto parecchie lettere di protesta da parte dei sindacati, nelle quali si chiede

che l'ufficio nazionale di collocamento della gente dell'aria sia comprensivo dell'intera categoria del personale, che lavora in questo settore.

QUINTIERI. Si potrebbe andare incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Venturoli inserendo nel disegno di legge un articolo in base al quale con decreto del Presidente della Repubblica il collocamento può essere esteso su base nazionale anche a determinate categorie di specializzati.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame nel testo presentato, che è frutto di un accordo con tutte le organizzazioni sindacali, salvo le modifiche proposte dal Relatore.

VENTUROLI. Poiché il Governo è contrario ad estendere la portata del provvedimento alle altre categorie che insieme al personale di volo sono comprese sotto il nome di « gente dell'aria », chiedo a nome di un decimo dei componenti l'Assemblea, la rimessione in Aula del disegno di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge, corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3708); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità della pensione a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1257); Magno ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità delle pensioni agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (3310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Canestrari, Buzzi, Rampa, Bianchi Fortunato e Patrini: « Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità delle pensioni a favore degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione »; Magno, Di Mauro Luigi, Mazzoni e Tognoni: « Modifiche alle disposizioni sulla riversibilità delle pensioni degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione ».

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge n. 3708 e sugli emendamenti proposti dal Governo allo stesso provvedimento.

CENGARLE, *Relatore.* Al punto in cui è giunta questa tormentata vicenda, il relatore, onorevoli colleghi, ha alcune dichiarazioni da fare. A suo tempo, su questo argomento abbiamo avuto modo di intrattenerci lungamente sia in sede referente che in sede di comitato ristretto. I colleghi ricordano come su questo argomento concernente la modifica delle norme di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, siano state presentate ben otto proposte di legge. Come relatore ho avuto modo di studiarle e di unificarle, insieme con il comitato ristretto, in un'unica proposta.

Le otto proposte di legge trattavano tutti i vari aspetti di un'unica materia, quella, coma ho già detto,inerente il trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione. Esse avevano un fine comune generale: l'eliminazione di alcune disparità esistenti nel trattamento previdenziale riservato a gruppi diversi di addetti al settore considerato, nonché di alcune sperequazioni tuttora perduranti tra il trattamento del settore e quello dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il più recente provvedimento legislativo in materia è rappresentato dalla legge n. 830 del 28 luglio 1961. Esso, per quanto possa entro certi limiti definirsi organico, non appare tuttavia sufficiente ad eliminare le disparità sopra accennate, per cui – a seguito anche dell'entrata in vigore della legge n. 903 del 25 luglio 1965, apportante miglioramenti al trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente accentuazione delle diversità e delle sperequazioni di cui sopra – maggiormente si impone l'esigenza di aggiornare talune norme e di inserirne altre che, in attesa di un riordino generale di tutta la materia previdenziale, consentano di instaurare un migliore equilibrio tra i vari sistemi previdenziali in atto e nell'interno di ognuno di essi.

Queste otto proposte di legge sono state esaminate accuratamente ed abbiamo avuto modo di discuterne anche con le organizzazioni sindacali. Da tempo era stata elaborato un testo unificato, di cui da più parti si è sollecitata la discussione e l'approvazione.

Il Governo ha presentato in seguito il suo disegno di legge n. 3708, che abbiamo ritenuto di portata troppo limitata, in ciò confortati anche dal parere delle organizzazioni sindacali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si era riservato nel giugno scorso di approntare una serie di emendamenti migliorativi del suo testo, al fine di accogliere i punti essenziali delle proposte del Comitato ristretto, ma dopo molti mesi di attesa si è ancora lontani da una conclusione positiva in questo senso, per cui si pone una questione di coscienza, se cioè rinunciare in questa legislatura a qualsiasi miglioramento, o acquisire almeno quanto si propone con il disegno di legge n. 3708, che viene soprattutto incontro alle pensioni di riversibilità. La Commissione nella precedente seduta in sede referente ha mostrato di volersi orientare in quest'ultimo senso, ed ha chiesto e ottenuto il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge e delle due proposte di legge nn. 1257 e 3310, che pure si riferiscono al trattamento di riversibilità; inoltre si è ottenuto dal Governo di aderire ad una perequazione di tutti i trattamenti minimi di pensione a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria.

Gli emendamenti del Governo sono stati presentati e distribuiti. Su questi le organizzazioni sindacali non hanno dato il loro assenso – almeno, stando a quanto mi ha riferito il segretario della Federazione nazionale aderente alla CISL – ma tuttavia, rendendosi conto della scarsa disponibilità di tempo a nostra disposizione, le organizzazioni stesse hanno chiesto che comunque si legiferi in materia, riservandosi di riprendere poi nella prossima legislatura tutto il discorso contenuto nelle altre proposte di legge, che sono rimaste in sede referente.

Detto questo, il relatore esprime parere favorevole sul provvedimento in esame, rendendosi conto che tra il desiderabile ed il possibile è meglio, realisticamente, scegliere questo.

ALINI. Ma c'è un abisso!

CENGARLE, *Relatore*. Me ne rendo perfettamente conto, e penso che i colleghi che con me hanno lavorato nella stesura del testo del provvedimento comprendano il mio stato di disagio.

Tuttavia, poiché siamo alla vigilia della fine della quarta legislatura repubblicana, poiché siamo stati sottoposti alle continue sollecitazioni delle categorie interessate, e dal momento che mi si dice che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo, vorrei pregare la Commissione di approvare il testo così modificato, non perché esso soddisfi pienamente il settore, ma perché con esso si viene incontro ad un certo numero di vedove senza pensione e a coloro che oggi hanno dei trattamenti minimi inferiori a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. In realtà, sembra che il Governo abbia fatto un passo avanti, perché non si era vergognato di proporre, nel 1967, una pensione annua diretta non inferiore a lire 144.000 (cioè 12.000 lire al mese) per le pensioni di riversibilità. Mi sembra che ora, con gli emendamenti, si arrivi ai minimi della previdenza sociale, sulla base della 903. È chiaro che questi minimi sono insufficienti, come credo abbiano convenuto tutte le parti. I sindacati dicono che, ad ogni modo, è meglio di nulla; noi, perciò, non ci opporremo a che la maggioranza compia questo atto di riconoscenza nei confronti dei ferrotranvieri. Il Fondo (dal momento che sempre, in casi come questo, si adduce a scusa la difficoltà di reperimento dei fondi) aveva sufficienti disponibilità; tanto che, con un provvedimento illegittimo, si stabilì una modifica delle aliquote che le aziende dovevano versare, e si provvide persino ad annullare una disponibilità esistente di 20 miliardi.

Attualmente, non so quale sia lo stato della gestione; ma ho l'impressione che le disponibilità ci siano. D'altra parte, avremmo potuto anche vedere se non fosse stato il caso di ripristinare un aumento dei contributi – tanto di quelli a carico dei datori di lavoro, quanto di quelli a carico dei lavoratori – riportandoli alle posizioni iniziali.

Mi pare che sia stata eliminata anche una vergognosa discriminazione nei confronti delle vedove dei pensionati, le quali non avrebbero potuto godere della reversibilità della pensione neppure se si fossero trovate nelle condizioni per questo previste per le vedove dell'assicurazione generale obbligatoria.

È chiaro, però, che le proposte di legge, che avevano dato luogo ad una discussione abbastanza approfondita, intendevano riordinare in modo assai più serio il Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Però (sono costretto a ripetere quello che dicevo poc'anzi), di fronte alle decisioni dei sindacati, che sono, direi, di palato abbastanza buono (ritengono di potersi accontentare di mangiare lenticchie, mentre avevano domandato, e con tutte le giustifica-

zioni, di avere un pezzetto di carne), il mio gruppo non si opporrà all'approvazione del provvedimento in esame.

Vorrei però fare un'osservazione circa una inspiegabile situazione dei ferrotranvieri, alla quale intendeva rimediare la mia proposta di legge n. 3020, che ora vedo separata dalla discussione con una decisione presa non so bene da quale maggioranza.

È noto che le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro prevedono che il lavoratore infortunato liquida una rendita. Ciò avviene per tutte le categorie di lavoratori italiani, tranne il personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione; e questo è veramente inspiegabile.

Per questi dipendenti, la rendita viene versata dall'assicurazione al Fondo di previdenza, è capitalizzata con gli interessi del 4,50 per cento, e va a costituire una pensione supplementare, da liquidarsi alla cessazione del servizio.

È vero che è prevista una maggiorazione delle pensioni, ma il problema da considerare è che tutti i lavoratori che subiscono un infortunio abbiano una rendita rispondente al danno fisico subìto, in modo che possano sopperire ai disagi causati dalla invalidità.

La pensione supplementare che a tal fine viene liquidata al momento della cessazione dal servizio rappresenta una piccola cosa rispetto alla liquidazione di una rendita da infortunio prima della cessazione dal servizio, così come avviene per tutti i lavoratori.

Non capisco quali possano essere i motivi che inducono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad opporsi ad un provvedimento di tal natura. Ripeto che vi è l'opportunità e la necessità di unificare i trattamenti economici per tutte le categorie di lavoratori ed è indispensabile compiere questo atto di giustizia nei confronti di lavoratori, che pur ottemperando ad obblighi uguali, usufruiscono poi di trattamenti diversi.

Noi insistiamo quindi sulla necessità di inserire nel provvedimento un articolo diretto ad assicurare la corresponsione della rendita da infortunio agli agenti autoferrotranvieri infortunati e trattenuti in servizio.

Il Governo non dovrebbe avere difficoltà ad accettare l'inserimento di questa norma, in quanto i fondi necessari non riguardano il bilancio dello Stato, per il quale ad ogni maggiore spesa deve corrispondere una maggiore entrata. Si potrebbe quindi evitare di inviare la proposta di emendamento alla Commissione bilancio per il parere.

Per venire incontro alla nostra richiesta, è sufficiente una valutazione politica, che il Governo e la maggioranza possono compiere indipendentemente dalla rilevanza economica e finanziaria della nostra proposta.

Noi in definitiva intendiamo sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di inserire sotto forma di articolo aggiuntivo gli articoli 1 e 2 della proposta di legge n. 3020 presentata da tempo.

BIAGINI. Come ha detto l'onorevole Cengarle, il Comitato ristretto fin dal mese di gennaio del 1967 aveva elaborato un testo concordato con le organizzazioni sindacali dopo più riunioni, nel quale si prevedevano una serie di provvedimenti che andavano incontro alle attese dei lavoratori e dei pensionati dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ora, invece, insistendo nel portare avanti un disegno di legge così limitato, il Governo tradisce molta parte degli impegni che si era assunto nel corso delle riunioni del Comitato ristretto. Nel testo elaborato dal Comitato si prevedeva di compiere un atto di riparazione nei confronti di circa 30 mila lavoratori pensionati dei pubblici servizi di trasporto in concessione. I minimi, che all'unanimità il Comitato ristretto aveva fissato, erano molto superiori a quelli contenuti nel disegno di legge presentato dal Governo, e cioè un minimo di 240 mila lire annue di pensione per i pensionati di età fino ai 65 anni e di 300 mila lire per i titolari di pensione che abbiano compiuto i 65 anni di età.

A questo punto, noi non possiamo fare a meno di riprendere alcune delle proposte concordate in precedenza con tutti i gruppi politici in seno al Comitato ristretto.

Concordo inoltre, com'è stato sottolineato dall'onorevole Mazzoni, sull'opportunità di inserire nel provvedimento un articolo aggiuntivo inteso a consentire la corresponsione della rendita da infortunio agli agenti auto ferrotranvieri infortunati e trattenuti in servizio.

PRESIDENTE. Non posso fare a meno di richiamare l'attenzione sul fatto che eventuali proposte di modifica, che comportino maggiori oneri, dovranno essere sottoposte al parere della V Commissione Bilancio, che ha già espresso parere favorevole sulla base del testo e degli emendamenti proposti dal Governo.

MAZZONI. L'articolo 81 della Costituzione, qui, non c'entra; non c'è bisogno di rinviare di nuovo il provvedimento alla Com-

missione bilancio. Dobbiamo considerare che non sono i fondi del bilancio dello Stato, ma sono i fondi dei lavoratori.

La Commissione bilancio ha inteso estendere un controllo su tutti gli atti legislativi del Parlamento. Su questa posizione che è stata assunta, noi abbiamo sempre dichiarato di non essere d'accordo e pertanto non vi è alcun vincolo da parte nostra di far esaminare un provvedimento che non riguarda il bilancio dello Stato, ma di altre gestioni che sono alimentate dai versamenti delle categorie.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, io non posso discostarmi da quella che è stata la prassi fino a questo momento seguita. Gli emendamenti presentati dal Governo hanno ricevuto il parere favorevole della V Commissione; ritengo, quindi, che anche gli emendamenti che lei propone debbano essere inviati alla Commissione stessa.

CENGARLE, *Relatore*. Se l'inviamo alla Commissione bilancio, perderemo un'altra settimana: ciò significa affossare la legge.

MAZZONI. La Commissione bilancio nell'esprimere il parere non è entrata nel merito. Chiedo che gli emendamenti che abbiamo presentato siano posti in votazione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo è contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che viene scelto come testo base il disegno di legge n. 3708.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua diretta non può essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianità, ed a lire 108.000, per le pensioni di invalidità. La pensione annua per i superstiti non può essere inferiore alla suddetta misura di lire 108.000 stabilita per le pensioni di invalidità ».

Gli onorevoli Biagini, Venturoli, Mazzoni e Alini hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sostituire l'articolo 1 e l'articolo 2 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« La pensione annua diretta, indiretta e di riversibilità non può essere inferiore a lire 240 mila per i pensionati di età fino ai 65 anni e a lire 300 mila per i titolari di pensione che abbiano compiuto i 65 anni di età».

Pongo in votazione nel principio l'emendamento di cui ho datto lettura.

(*Non è approvato*).

Il Governo ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.

In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi del citato articolo.

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Pongo in votazione il testo sostitutivo dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Biagini, Mazzoni ed altri hanno presentato un emendamento con il quale propongono di aggiungere all'articolo 1 i seguenti commi:

« A decorrere dal 1° gennaio 1965, le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate, applicando ai trattamenti in atto i coefficienti di rivalutazione indicati nella tabella allegata.

Il miglioramento derivante dalla riliquidazione di cui al comma precedente assorbe, fino a concorrenza, le integrazioni per assegno *ad personam*.

Le pensioni indirette e di riversibilità, in corso di godimento al 1° gennaio 1965, liquidate in favore dei superstiti di agenti deceduti anteriormente al 1° ottobre 1961, e di pensionati con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1961, sono riliquidate, applicando alla pensione diretta, riliquidata ai sensi del precedente articolo, le percentuali stabilite dall'articolo 11 della presente legge e dall'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 830 ».

Pongo in votazione nel principio l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta o di riversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:

a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità. Se la morte dell'assicurato è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;

b) alla vedova del pensionato, ancorché il matrimonio sia posteriore alla data di decorrenza della pensione, purché, in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di età inferiore ai 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.

La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.

Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alle vedove degli iscritti o dei pensionati deceduti anteriormente al 1° luglio 1962.

Le vedove degli iscritti o dei pensionati deceduti tra detta data e quella di entrata in vigore della presente legge, conseguiranno il beneficio di cui all'articolo precedente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale ultima data, sempreché presentino domanda entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Ove la domanda sia presentata posteriormente, il beneficio di cui all'articolo precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificata nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa

e la data di entrata in vigore della presente legge alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1948 ed il 31 ottobre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, è riconosciuta la computabilità, ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennità sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.

L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera *a*) dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è convenzionalmente fissato nelle seguenti misure:

anno	1948	L.	6.600	annue
»	1949	»	6.900	»
»	1950	»	7.800	»
»	1951	»	8.400	»
»	1952	»	9.000	»
»	1953	»	11.500	»
»	1954	»	12.200	»
»	1955	»	12.200	»
»	1956	»	15.100	»

I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano già ottenuto il riconoscimento della pensionabilità degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilità dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello già computato.

Il riconoscimento del beneficio è effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura di un articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, che diventerebbe, se approvato, l'articolo 6 della legge:

ART. 6.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, sempreché provenga da azienda alla quale siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda corredata dei documenti richiesti dall'INPS deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano pre-

stato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio sia stata o debba essere eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo stesso, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi delle disposizioni accennate nel precedente quinto comma.

Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma quarto.

Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali previsti dal presente articolo, devono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha loro notificato l'importo, una somma pari alla differenza tra la riserva matematica calcolata con riferimento all'età dell'agente al momento della domanda e alla maggior quota della pensione complessiva a carico del Fondo che verrà acquisita dal lavoratore per effetto del riconoscimento stesso, e la riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo che si vuole riscattare.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria accredita il Fondo della riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata, corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo riscattato.

Le suddette riserve sono determinate applicando le tariffe fissate con il decreto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Non è consentito il riscatto di periodi che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

L'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Mazzoni, Biagini, Venturoli, Alini, Cengarle e Guerrini Giorgio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, che ha modificato l'articolo 28 del Regolamento allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, all'agente che rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio.

La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è corrisposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettantegli in relazione alla invalidità permanente e dalla data in cui ha subìto l'infortunio ».

BIAGINI. Signor Presidente, desidererei sentire il parere del Governo su questo problema delle rendite.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo articolo riguarda un problema tecnico, sul quale, per il momento, non posso pronunciarmi. Vorrei perciò pregare i presentatori di ritirare questo articolo.

CENGARLE, *Relatore*. Io vorrei invece pregare il Governo di rimettersi alla Commissione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Devo dichiarare che non ritengo di poter prendere una decisione mancando appena dieci giorni al termine dei lavori di questa legislatura. Non sappiamo cosa deciderà il Senato. Non si tratta inoltre di riparare urgentemente ad un danno economico e sarebbe meglio attendere, visto che si discute tutto il sistema pensionistico, come saranno considerate queste posizioni.

MAZZONI. Potremmo ritardare la data dell'entrata in vigore del provvedimento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra una soluzione un po' meschina quella di varare un provvedimento e poi fare attendere l'applicazione a della povera gente che ne è destinataria.

CENGARLE, *Relatore*. Debbo rilevare che questo articolo aggiuntivo, a differenza degli altri emendamenti proposti dall'opposizione, non comporta un onere e soddisfa una legittima richiesta della categoria.

Malgrado fossimo stati confortati dal parere dei tecnici, non sono contrario a fissare la data di entrata in vigore al 1° luglio 1969.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, preoccupandosi che il principio che vogliamo approvare sia annullato dalla prossima disciplina pensionistica.

MAZZONI. Ma quest'ultima non riguarderà le rendite dell'INAIL, alle quali ci riferiamo con questo emendamento, che d'altronde si allinea perfettamente con i princìpi cui si è ispirato il testo unico dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Se il Governo è preoccupato per la mancanza di elementi di valutazione, in caso di immediata applicazione, aderisca alla proposta del relatore di dare un'applicazione differita.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo, che diviene articolo 7, rimane così formulato:

ART. 7.

« L'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, che ha modificato l'articolo 28 del Regolamento allegato *A*) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

" Nei casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, all'agente che rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio.

La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è corrisposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettante in relazione alla invalidità permanente e dalla data in cui ha subìto l'infortunio ".

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CENGARLE, *Relatore*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo preposto dal relatore che diviene articolo 8.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (3102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi ».

Prego l'onorevole Guerrini Giorgio di sostituirsi al relatore, onorevole Cocco Maria, che non è potuto intervenire alla seduta odierna.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore f.f.* Mi rifaccio interamente alle dichiarazioni già fatte dalla onorevole Cocco alla nostra Commissione.

Queste nuove norme, in realtà, sono richieste in modo assai pressante dalla categoria dei massaggiatori e dei massofisioterapisti ciechi. La nuova disciplina della professione e del collocamento che si intende stabilire con la proposta di legge al nostro esame non contrasterà con la disciplina più organica per i collocamenti speciali che era già stata delineata dalla Commissione.

Per gli anzidetti motivi il relatore ritiene di poter chiedere alla Commissione di approvare questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Onorevole Presidente, è vero che questa proposta di legge è stata presentata nell'aprile del 1966; ma ve ne sono tante altre che sono state presentate anche prima, per cui noi pensavamo che ci sarebbe stata una certa gradualità nella loro discussione.

In realtà, la materia disciplinata dal provvedimento in esame è abbastanza complicata, ed io ritengo che quindi occorra un esame piuttosto approfondito.

Per questo motivo, noi riteniamo che sarebbe opportuno a questo punto un rinvio della discussione della proposta di legge.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Voglio allora che resti a verbale la mia personale dichiarazione. Io protesto vibratamente perché la Commissione non trova il modo di approvare una legge a favore dei ciechi, che è veramente sacrosanta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge:

« Integrazione e modifica dell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e la istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (4785).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Modifiche alle norme sulla previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (3708);

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3708 dichiaro assorbite le proposte di legge Bianchi Gerardo ed altri n. 1257 e Magno ed altri n. 3310.

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mosca, Prearo, Pucci Emilio, Quintieri, Roberti, Rossinovich, Sabatini, Sacchi, Santi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando e Storti Bruno.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO